



Stagione 2023/2024  
**Comunicato n. 7 del 03/04/2024**  
**ASC OVER 40 CALCIO A 8**  
**- Calcio a 8 -**

## **1. Comunicazioni**

GARA CAMPIONATO ASC OVER 40 CALCIO A8 tra FG Service Sanità RC vs OLIMPIA 2000/SAN PIETRO DEL 11.03.2024

L'Organo Giudicante ASC,

prendendo in esame il reclamo/ricorso ed il contro ricorso presentato dal Sig. Filippo De Carlo, in qualità di Responsabile di campo della società FG Service Sanità RC, riguardante la gara FG Service Sanità RC vs Olimpia 2000/San Pietro, valevole per il Campionato ASC Over 40 calcio A8, disputatasi presso il campo sportivo San Filippo di Pellaro (RC) in data 11.03.2024 ed avendo riscontrato da successivi atti fatti pervenire, in seguito a codesto Organo, dagli Organizzatori del Campionato che:

1- il ricorso presentato dalla FG Service Sanità RC è stato presentato entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

2- è stato versato prescritto contributo alla giustizia sportiva;

3- è stata presentata riserva scritta all'arbitro entro 25' dal termine della gara stessa,

4- è stata inviata copia alla controparte e che la stessa non ha fatto pervenire nessuna memoria difensiva;

- letto il contro reclamo del 26.03.2024 proposto dal Sig. Filippo De Carlo in qualità di responsabile di campo della società FG Service Sanità RC, con la quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società Olimpia 2000 /San Pietro la sconfitta a tavolino per aver schierato il tesserato Dattola Nicola nato il 20.03.1988;

### **ERRATA CORRIGE**

per quanto riguarda la premessa del comunicato nr. 06 che viene così modificato.

- ripreso in esame il comunicato n.3 del 05.03.2024 ASC over 40 calcio A8, allegato agli atti della documentazione fornita, pubblicato in pari data e quindi 6 gg. antecedente all'effettuazione della gara in oggetto, dove, con COMUNICAZIONE INTEGRATIVA, si precisavano i termini e le modalità delle variazioni intervenute, così statuendo: "E' possibile aggiungere tesserati per il girone di ritorno fino a dopo la terza giornata, precisamente entro il 31 marzo 2024 e tali atleti potranno prendere parte alle fasi finali, mentre i tesserati successivi a questa data potranno essere schierati nelle ultime gare ma non nelle fasi finali. E' previsto il tesseramento illimitato di fuori quota, per quanto riguarda i giocatori di movimento (nati dal 1985 al 1989), ma in distinta è possibile inserirne uno solamente oltre al portiere nato dal 1985 al 1994";

- considerato che la COMUNICAZIONE INTEGRATIVA, pubblicata sul comunicato n. 3 del 05.03.2024, non è da considerarsi a tutti gli effetti una modifica sostanziale e tanto meno peggiorativa al Regolamento del Campionato in vigore e si deve ritenere del tutto irrilevante ed infondata l'aver sollevato la questione di merito, in quanto ai fini di una possibile regolarità della conclusione del Campionato stesso nulla inficia, nè tanto meno che la variazione in oggetto sia avvenuta in corso d'opera, in quanto come Organizzazione di eventi sportivi l'ASC ha la possibilità ed il dovere di cambiare "in melius", per ragioni sportive e tecniche, le norme in vigore in quel determinato momento storico-agonistico, essendo per sua natura un Ente di Promozione Sportiva, che deve tendere, per quanto più possibile, a favorire la partecipazione, l'aggregazione ed il coinvolgimento di più soggetti sportivi;

- considerate che come Ente Patrocinatore del Campionato è irrilevante ai fini organizzativi, che sul punto specifico di cui trattasi era necessario un

particolare “ parere favorevole all’unanimità delle squadre partecipanti”, in quanto, a giudizio di quest’Organo, la questione posta non sposta in nessun caso la ratio di fondo che rimane immutata: “SI MANTIENE IL GIRONE CON 5 SQUADRE E L’UTILIZZO DEI FUORI QUOTA COME SOPRA ESPOSTO ( 1 DI MOVIMENTO E 1 PORTIERE)”;

#### DELIBERA

- di non accogliere e quindi rigettare in toto le obiezioni sollevate sul mancato avviso verbale e sul presunto parere favorevole ed al consenso espresso all’unanimità delle squadre partecipanti, nonchè sul fatto che a parere del ricorrente, identificato in Filippo De Carlo, venivano apportate modifiche sostanziali nel Corso del Campionato al regolamento di gara, in quanto come specificato in premessa, sempre a giudizio di quest’Organo Giudicante, devono considerarsi integrazioni migliorative nel senso di un coinvolgimento sportivo maggiore di atleti, in relazione alla natura sociale dell’Ente di Promozione ASC;

- dispone inoltre di introitare in favore della casse del Comitato Provinciale ASC la tassa di reclamo di euro 50.00, che sarà finalizzata alla promozione sportiva dell’Ente, somma versata dalla società FG Service Sanità RC, in virtù del rigetto del ricorso e del controricorso presentato.

Reggio Calabria li 03.04.2024